



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.gov.it codice ufficio : UFZ.QUI tel 081 5041130

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0008976 del 26/11/2018
08-1 (Uscita)

Ai docenti dell'istituto
Ai responsabili di plesso
Alle RSU di Istituto
Al D.S.G.A.
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Criteri per la sostituzione di colleghi assenti a. s. 2018-19

Al fine di consentire la regolare organizzazione del servizio nel caso di docenti assenti, tenuto conto di quanto condiviso nel Collegio dei docenti del 29 ottobre 2018, si comunica che la sostituzione di colleghi assenti, per brevi periodi, sarà disposta, a cura dei responsabili di plesso, con le seguenti priorità, ricordando che i docenti assenti per ferie o permessi retribuiti devono essere sostituiti senza oneri per la scuola:

- **Scuola dell' Infanzia:**

- a. docenti tenuti a recuperare le ore di permesso breve;
- b. docenti che risultino privi di alunni per qualsiasi motivo;
- c. docenti nel plesso in compresenza
- d. docenti di sostegno i cui alunni risultino assenti;
- e. docente di sezione quando è in compresenza con la docente di religione e di sostegno se l'alunno di sostegno è presente;
- f. prestazione di ore eccedenti.
- g. docenti di sostegno della stessa classe nel caso in cui le precedenti situazioni non possano verificarsi;
- e. in ultima istanza, si ricorre alla ripartizione degli alunni nelle altre classi avendo cura di non superare il numero massimo di alunni previsto per legge.

- **Scuola Primaria:**

1. docenti tenuti a recuperare le ore di permesso breve;
2. docenti che risultino privi di alunni per qualsiasi motivo;
3. utilizzo di docenti nelle ore programmate di compresenza, anche su casi di alunni con disabilità accertata art. 3 c. 3 L. 104/92 in assenza di altro supporto nella classe (potenziamento ad esempio);
4. docente di sostegno con-titolare della classe, in caso di assenza dell'insegnante curricolare;
5. utilizzo dei docenti del potenziamento
6. docenti di sostegno i cui alunni risultino assenti, con priorità nelle classi in cui sono presenti due docenti di sostegno, a turnazione;
7. prestazione di ore eccedenti;
8. quando in classe è presente il docente di sostegno e il docente curricolare, in assenza dell'alunno disabile, sostituisce il docente di sostegno, anche in altra classe, in presenza dell'alunno disabile sostituisce il docente curricolare.

9. in ultima istanza, si ricorre alla ripartizione degli alunni nelle altre classi avendo cura di non superare il numero massimo di alunni

• **Scuola Secondaria 1° grado:**

1. docenti tenuti a recuperare le ore di permesso breve;
2. docenti che risultino privi di alunni per qualsiasi motivo;
3. docenti di sostegno con - titolari delle classi in cui risulti assente il docente di disciplina;
4. utilizzo dei docenti del potenziamento;
5. docenti di sostegno i cui alunni risultino assenti, con priorità nelle classi in cui sono presenti due docenti di sostegno, a turnazione.
6. prestazione di ore eccedenti;
7. nel caso in cui non si verificano le precedenti condizioni gli alunni sono divisi equamente nelle classi meno numerose, preferibilmente parallele;
8. in casi estremi si potrà ricorrere all'abbinamento di più classi scoperte, unendo fra loro classi parallele o contigue, sempre che il numero complessivo di alunni non superi il numero massimo di alunni previsto dalla legge; in caso contrario, si potranno condurre le classi abbinate in ambienti idonei (atrio, spazi esterni) per la fruizione di materiali audiovisivi a carattere didattico o attività formative di vario genere.

Per i docenti di sostegno, in virtù della particolare protezione di cui gode la loro funzione principale, che è quella esercitata nei confronti dell'alunno disabile, si osserveranno i seguenti criteri nell'attribuzione delle eventuali sostituzioni, che andranno disposte, solo in caso di assenza di altre soluzioni:

- 1) Utilizzo in altre classi o nella propria in caso di assenza dell'alunno assegnato;
- 2) Utilizzo nella propria classe anche in presenza dell'alunno assegnato, qualora non sia possibile associarvi un altro insegnante.

Solo per particolari evenienze e in caso di estrema necessità, può essere incaricato della vigilanza di classi "scoperte" il personale ausiliario; tale personale, oltre i compiti previsti dal CCNL Scuola può essere utilizzato per vigilare gli alunni solo al cambio dell'ora o per urgenti esigenze dei docenti.

Se possibile, il docente tenuto al recupero, sarà preavvertito dal giorno precedente; ove ciò non sia possibile, a seguito di esigenze insorte nella stessa mattinata in cui viene richiesto "il recupero", la prestazione è comunque dovuta.

A seguito della definitiva stipula della contrattazione d'istituto, sarà avviata la procedura per l'acquisizione della disponibilità alla prestazione delle ore eccedenti che si invita a considerare visto il cospicuo fondo presente per ciascuno degli ordini di scuola.

Si raccomanda a tutti la puntuale osservanza delle presenti disposizioni e dei compiti assegnati.

Villa di Briano, 26/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA EMELDE MELUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa